



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

Sezione Lavoro

Il Giudice *[nome]*, all'esito dell'udienza del 3.12.2020, svolta con le modalità indicate dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77) – cd. trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3030/2013 R.G.

promossa da

[nome] nata a NOTO il 9/07/1971, c.f. *[cognome]* elettivamente domiciliata in VIA FERRUCCI n. 57, PACHINO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE GAMBUZZA (c.f. GMBGPP70L19E366W), che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, UFFICIO XVII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI *[provincia]*, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. da proprio funzionario

resistente

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo *[nome]* ha esposto:

- di essere professoressa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 2007 nella scuola secondaria di I° grado e di prestare servizio presso l'Istituto Comprensivo "S. Pellico" di Pachino;



- di avere presentato nel 2013 domanda per il passaggio di ruolo nella classe concorso A036 e A037 della scuola secondaria di II° grado della Provincia di Siracusa, domanda non accolta perché non vi erano cattedre disponibili sulle quali potere effettuare la terza fase della mobilità;
- che dall'esame dell'organico di diritto del 2013 emergeva che nella Classe di concorso A 037 erano presenti, oltre alla cattedra intera presso l'Istituto Corbino di Siracusa e altra cattedra intera presso l'Istituto Einaudi di Siracusa, diversi spezzoni orari; in particolare, 8 ore presso il Liceo Bartolo di Pachino, 9 ore presso l'Istituto Majorana di Avola, 5 ore presso l'Istituto Archimede di Rosolini e 4 ore presso il Liceo Classico Megara di Augusta;
- che nel prospetto delle disponibilità di cattedre per il 2013, però, per la classe A 037, erano indicati solamente la cattedra intera presso l'Istituto Corbino di Siracusa e la cattedra intera presso l'Istituto Einaudi di Siracusa, ma non gli spezzoni orari;
- che l'ufficio scolastico avrebbe dovuto utilizzare gli spezzoni orari nella formazione delle cattedre, e che se ciò avesse fatto, avrebbe formato almeno altre due cattedre, una unendo gli spezzoni orari del Bartolo di Pachino (8 ore) e l'Archimede di Rosolini (5 ore) e un'altra unendo il Majorana di Avola (9 ore) e il Megara di Augusta (4 ore);
- che se l'ufficio, utilizzando come previsto dalle norme gli spezzoni orari di diritto, avesse formato almeno una cattedra per la Classe di concorso A 037, vi sarebbero state le condizioni per procedere alla terza fase della mobilità e la ricorrente avrebbe avuto accesso al passaggio di cattedra.

Con gli atti del presente giudizio ha, pertanto, impugnato la non corretta utilizzazione del predetto organico di diritto nella formazione delle cattedre e, in particolare, delle cattedre orarie esterne per le operazioni di mobilità.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica convenuta, contestando nel merito le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto; ritenendo, inoltre, che era stata impugnata la determinazione degli organici, atto avente carattere preparatorio ed organizzativo rispetti all'attività di insegnamento, eccettiva anche il difetto di giurisdizione.



Con sentenza non definitiva n. 115/2020 del 30.01.2020 questo Giudice ha rigettato il ricorso nella parte in cui la ricorrente si duole della mancata istituzione di COE (cattedra oraria esterna); ha rilevato, però, che parte ricorrente ha, lamentato anche che *“Secondo l’ufficio scolastico provinciale, essendo rimasta disponibile, al termine delle operazioni di mobilità di I° e II° fase, una sola cattedra, questa sarebbe stata da riservare alle immissioni in ruolo e non poteva essere coperta con le operazioni della terza fase di mobilità che avrebbero consentito la mobilità professionale della ricorrente”*, chiedendo *“accertare, ritenere e dichiarare che l’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa ha illegittimamente accantonato la cattedra disponibile per la mobilità per la Classe di Concorso A 037, oggi A19, per le immissioni in ruolo, violando l’art. 470 comma 1 del D. LGS 297/1994”*.

Nella sentenza non definitiva è stato osservato che << Tale domanda è, negli atti del giudizio, sviluppata e articolata in sovrapposizione alla lamentata mancata creazione della COE; si ritiene opportuno e necessario che la parte ricorrente la precisi, con la specifica indicazione ed individuazione della cattedra *intera* rimasta disponibile ed accantonata (non chiaro dalla lettura degli atti introduttivi) e delle successive vicende che hanno eventualmente inciso sulla stessa >>.

Con le note del 23.03.2020 la parte ricorrente ha specificato << che la cattedra intera indicata in ricorso è la cattedra per la Classe di Concorso 37/A Filosofia e Storia, esistente presso l’Istituto Liceo Scientifico di Pachino, Codice Identificativo SRPS014012. La suddetta cattedra è stata indicata come disponibile nell’Organico di Diritto del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II° grado dopo i movimenti relativi all’a.s. 2013-2014 nella Nota prot. 3618 del 12.7.2013 dello stesso MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XVII- Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa >>.

Con le note di trattazione scritta la ricorrente ha fatto << presente che, con le note autorizzate depositate il 18 marzo 2020, la ricorrente ha specificamente individuato la cattedra intera rimasta disponibile ed accantonata dall’USR Ambito di Siracusa al termine delle operazioni della II fase di mobilità dell’anno scolastico 2013-2014 nella cattedra per la classe di concorso 37/A Filosofia e Storia esistente presso il Liceo Scientifico di Pachino, Codice Identificativo SRPS014012, come indicata nella nota prot. 3618 del 12.7.2013 dell’USR Ambito Territoriale di Siracusa già allegata al ricorso introduttivo e allegata alle stesse note



autorizzate. Peraltro, tale cattedra è stata destinata alle supplenze annuali, come anche avvenuto con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020. Infatti, dopo il trasferimento della prof. [redacted] la cattedra è stata assegnata alla prof. [redacted] come da allegato n. 2 al Ricorso ex art. 700 Cpc. La [redacted] però non ha mai preso servizio a Pachino avendo ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Istituto Superiore di Floridia, motivo per cui la cattedra è stata coperta ancora una volta mediante supplenza annuale. Previa disapplicazione dell'art. 6 del CCNI dell'11.3.2013, per la violazione dell'art. 470 del D. LGS 297 del 1994 e dell'art. 40, comma 1, del D. LGS 165/2001, la ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il suo diritto allo svolgimento delle operazioni della III Fase della mobilità professionale per l'anno 2013-2014 e il diritto della stessa all'assunzione nella cattedra intera rimasta disponibile ed accantonata dall'USR Ambito di Siracusa al termine della II Fase delle operazioni di mobilità per la classe di concorso 37/A Filosofia e Storia esistente presso il Liceo Scientifico di Pachino, Codice Identificativo SRPS014012 di cui alla nota del 12.7.2013; condannare, quindi, il MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa all'assunzione della ricorrente nella predetta cattedra per la classe di concorso 37/A Filosofia e Storia esistente presso il Liceo Scientifico di Pachino, Codice Identificativo SRPS014012, con decorrenza dall'1.9.2013 ad ogni effetto giuridico ed economico >>.

L'Amministrazione scolastica è rimasta del tutto inerte di fronte a tali ultime considerazioni.

In effetti, la nota prot. 3618 del 12.7.2013 dell'USR Ambito Territoriale di Siracusa, in atti, indica tale classe come disponibile; e a fronte delle precise deduzioni di parte ricorrente, non oggetto di specifica contestazione, è da ritenersi che tale cattedra sia ancora disponibile.

Il d.lgs. n. 297/1994, ossia il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, all'art. 470, relativo proprio alla mobilità professionale, così recita: "specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico".



Dunque, come osservato in parte motiva da Trib. Lanciano, sez. lav., 24/07/2017, n. 167, in *Redazione Giuffrè 2017*, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi, e l'eventuale disposizione diversa di CCNI << contrasta con tale norma primaria, per cui va disapplicata e, in sua sostituzione, va applicata la regola iuris di cui all'art. 470 del d.lgs. n. 297/1994, con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale (cfr. sul punto ordinanza resa dal tribunale di Campobasso in data 11.12.2015). Infatti, la sottrazione alla mobilità professionale dei posti dispari determina un'inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la lettera e con la ratio del citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 >>.

Ciò determina l'accoglimento del ricorso nella parte *de qua*, risultando non contestata tra le parti la vacanza e la disponibilità del posto e la circostanza che non vi fossero ulteriori domande di mobilità professionale o territoriale.

Le questioni affrontate e le ragioni della decisione (soccombenza parziale reciproca, se si vedono in combinato la sentenza non definitiva del gennaio 2020 e la presente sentenza), giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3030/2013 R.G. , così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, **condanna** le Amministrazioni scolastiche convenute ed il Ministero resistente a disporre il passaggio della ricorrente sul posto disponibile per la classe di concorso 37/A Filosofia e Storia esistente presso il Liceo Scientifico di Pachino, Codice Identificativo SRPS014012, con decorrenza dall'1.9.2013 ad ogni effetto giuridico ed economico;

spese compensate.

Siracusa, 3/12/2020

Il Giudice

dott. _____

